

## IVA

---

### **La gestione delle dichiarazioni di intento ricevute**

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Nel mese di dicembre iniziano ad arrivare le dichiarazioni di intento dei clienti che, in qualità di esportatori abituali, si avvalgono della facoltà di acquistare in **non imponibilità Iva** nei limiti del *plafond* disponibile.

Il fornitore dell'esportatore abituale ha l'onere di **verificare la dichiarazione d'intento ricevuta** dal proprio cliente **prima dell'effettuazione dell'operazione**, ai sensi dell'[articolo 6 D.P.R. 633/1972](#). Tale momento coincide con la consegna o spedizione nelle **vendite di beni mobili** (il pagamento del corrispettivo o l'emissione della fattura possono anticipare l'effettuazione se sono precedenti alla consegna o spedizione). Nelle **prestazioni di servizi**, invece, il momento di effettuazione corrisponde al pagamento (anche in questo caso l'emissione della fattura, se precedente al pagamento, anticipa l'effettuazione).

La **verifica della ricevuta di presentazione** deve essere effettuata inserendo il protocollo **d'invio** nell'apposita funzione “*Verifica ricevuta dichiarazione di intento*” del sito dell'Agenzia delle entrate.

**Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento**, rilevabile dalla ricevuta telematica, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre (Es. 08060120341234567),
- la seconda (progressivo), di 6 cifre, separata dalla prima dal segno “-” oppure “/” (Es. 000001).

Il fornitore deve **numerare** la dichiarazione di intento ricevuta e riportare gli estremi della stessa in **apposito registro**, non soggetto a vidimazione o bollatura.

La **numerazione** delle dichiarazioni d'intento deve essere **distinta per competenza**, con separata annotazione rispetto a quella dell'anno precedente, come da [risoluzione n. 355803/E/1985](#): le dichiarazioni d'intento **ricevute nel mese di dicembre**, a valere per l'anno 2019, saranno perciò numerate dal ricevente iniziando con una **nuova numerazione ad esempio 1/2019, 2/2019 ...** rispetto a quella attribuita nel 2018.

Dal 1° gennaio 2019 la **fattura elettronica** emessa senza Iva deve riportare:

- la dicitura obbligatoria di **operazione non imponibile**;

- la **natura dell'operazione N3**;

- il **riferimento normativo** dell'[articolo 8, comma 1, lett. c\), D.P.R. 633/1972](#);

- gli **estremi della dichiarazione** di intento ricevuta e la numerazione attribuita dal fornitore;

- l'indicazione “**Bollo assolto ai sensi del Decreto MEF 17.06.2014 (articolo 6)**” e l'importo.

Si ricorda che qualora l'importo fatturato sia superiore a 77,47 euro, l'operazione sarà assoggettata all'**imposta di bollo da 2 euro**. Con l'introduzione della fatturazione elettronica occorre indicare in uno specifico campo del file strutturato in formato xml, tra i dati generali del documento, denominato “**DatiBollo**”, gli elementi da valorizzare ai fini dell'assolvimento dell'imposta:

- “**BolloVirtuale**” che indica l'assolvimento dell'imposta di bollo ai sensi del **decreto MEF 17.06.2014** e

- “**ImportoBollo**” che indica l'ammontare dell'imposta, il cui **pagamento** avviene in un'unica soluzione **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio** utilizzando la delega di versamento F24 con **codice tributo 2501**, istituito con la [risoluzione AdE 106/E/2014](#).

Il fornitore deve inoltre indicare le fatture emesse nella **dichiarazione annuale Iva - rigo VE31** “*Operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni di intento*” - e nel **quadro VI il numero delle dichiarazioni di intento ricevute**, oltre alla partita Iva del cessionario/committente.

Il **plafond** può essere utilizzato dall'**esportatore abituale** per singole operazioni oppure per più operazioni “*fino a concorrenza di euro*”. La dichiarazione d'intento presentata dall'esportatore abituale **può essere sospesa** per un determinato periodo di tempo, previa comunicazione esplicita al fornitore (consigliabile a mezzo pec): a tal proposito, con la **consulenza giuridica 954-6/2018** l'Agenzia ha confermato la possibilità per l'esportatore di non avvalersi del **plafond con riferimento ad alcune operazioni**, legittimando l'emissione di una **fattura con addebito dell'Iva** da parte del cedente/prestatore.

Il fornitore incorre in **sanzioni amministrative** nel caso in cui non seguia le procedure richieste.

L'**omessa numerazione e annotazione** è sanzionabile da 516 a 2.582 euro ai sensi dell'[articolo 2, comma 2, D.L. 746/1983](#).

La **mancata indicazione degli estremi della dichiarazione nella fattura** non è sanzionabile in modo specifico, tuttavia si potrebbe ritenere applicabile la sanzione per le irregolarità formali, da 250 a 2.000 euro ([articolo 8 D.Lgs. 471/1997](#)).

Si applica la sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al fornitore dell'esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni **prima di aver ricevuto la dichiarazione d'intento e verificato**

**telematicamente** l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle entrate ([articolo 7, comma 4-bis, D.Lgs. 471/1997](#)).

Nel caso di emissione di fattura con dichiarazione di intento **oltre il limite del plafond disponibile** si applica la sanzione **dal 100 al 200%** dell'Iva per emissione di fattura non imponibile in mancanza di dichiarazione di intento, oltre a sanzione e interessi per eventuale **ritardato versamento dell'Iva** ([articolo 7, comma 3, D.Lgs. 471/1997](#)).

Con l'istituto del **ravvedimento operoso** è possibile regolarizzare la posizione pagando le sanzioni ridotte a seconda del momento in cui avviene il pagamento.

Seminario di specializzazione

## IVA NEI RAPPORTI CON L'ESTERO TRA PECULIARITÀ, INTERROGATIVI ED OPPORTUNITÀ

[Scopri le sedi in programmazione >](#)